



GIUNTA REGIONALE

DETERMINAZIONE n. DPD023/473/22 del 16/12/2022

DIPARTIMENTO **AGRICOLTURA**

SERVIZIO **SERVIZIO SUPPORTO SPECIALISTICO ALL'AGRICOLTURA**

UFFICIO **OSSERVATORIO FAUNISTICO REGIONALE**

OGGETTO: 13^a edizione della manifestazione Festival dei Due Parchi - "6^a Corsa e Camminata della Speranza" (Civitella del Tronto) - Richiesta della S.A.S. *Antropo Service* di Ascoli Piceno.

Modifica della Determinazione DPD023/470/22

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

- VISTI**
- la Legge 07 agosto 1990, n. 241 (*Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi*);
 - la L.R. 28 gennaio 2004, n. 10 (*Normativa organica per l'esercizio dell'attività venatoria, la protezione della fauna selvatica omeoterma e la tutela dell'ambiente*), ed in particolare:
 - l'art. 2, comma 3, in base al quale le Province esercitano le funzioni amministrative in materia di caccia e di protezione della fauna, ai sensi dell'art. 19 del D. Lgs. 267/2000;
 - l'art. 43, comma 10, che recita: "*Le Province hanno facoltà di vietare il prelievo venatorio per periodi limitati di tempo in quelle aree dove, per ragioni turistiche, si abbiano concentrazioni di persone che rendano pericoloso l'esercizio della caccia per la pubblica incolumità*";
- ATTESO** che le funzioni in materia venatoria, già esercitate dalle Province sono state acquisite dalla Regione Abruzzo come previsto dalla L.R. 32/2015;
- VISTA** la nota della S.A.S. "*Antropo Service*" di Ascoli Piceno, acquisita in RA 0474844 del 4/11/2022, inerente la richiesta di sospensione di ogni attività venatoria nelle zone interessate dallo svolgimento della 13^a edizione della manifestazione Festival dei Due Parchi - "6^a Corsa e Camminata della Speranza", prevista per il 18 dicembre 2022 e per l'intervallo di tempo compreso tra le ore 8.00 e 13.30 con allegata la documentazione cartografica allegata alla richiesta che riporta il tracciato della gara podistica, che si sviluppa in gran parte nel territorio del Comune di Civitella del Tronto e in minima parte nel territorio di Campoli in provincia di Teramo;
- RILEVATO CHE** la gara podistica si svolge su un percorso di 14,5 Km, lungo sentieri e strade rurali, interessando ambiti in cui viene svolta l'attività venatoria per la stagione in corso, oppure potenzialmente interessati anche da operazioni di controllo del cinghiale ;
- VISTA** la nota prot. RA/0486821 del 15/11/2022, con la quale la Regione Abruzzo ha chiesto all'ATC Salinello, in qualità di Ente gestore di riferimento per l'attività di gestione faunistica e di organizzazione dell'attività venatoria e di controllo del cinghiale, di esprimere un proprio parere in merito alle zone per le quali imporre il divieto di caccia, in quanto realmente e potenzialmente interferenti con la manifestazione;
- PRESO ATTO** della risposta dell'ATC Salinello, acquisita in RA 0520464 del 07/12/2022, con la quale ha precisato che:
- il perimetro interessato dalla manifestazione è luogo di svolgimento della caccia alla piccola selvaggina e anche di caccia al cinghiale quindi di utilizzo di armi ad ampia gittata;
-

- le due attività non sono compatibili perché potenzialmente interferenti tra loro,
- si esonera da qualsiasi responsabilità penale e civile derivante dallo svolgimento della competizione in oggetto;

CONSIDERATO che non avendo l'ATC nella nota sopra citata circoscritto in alcun modo il territorio realmente e potenzialmente interferente con la manifestazione da svolgersi e sul quale imporre il divieto di caccia, il Servizio scrivente, tenuto conto che sul territorio si svolge anche la caccia al cinghiale con utilizzo di armi ad ampia gittata (fino a 4,5 KM), con la Determinazione DPD023/470/22, ha disposto la sospensione di ogni tipo di attività venatoria e/o di controllo della fauna selvatica nella giornata del 18 dicembre 2022 a partire dalle ore 8.00 fino alle ore 13,30 nei territori dei Comuni di Civitella del Tronto e di Campli per le Zone di Caccia in quanto aree incluse nell'area potenzialmente interferente con il tracciato del percorso per un raggio di 4,5 km come rappresentata negli Allegati A e B, al fine di consentire in sicurezza lo svolgimento della 13^a edizione della manifestazione Festival dei Due Parchi - "6^a Corsa e Camminata della Speranza;

VISTA la nota inviata dall'ATC Salinello con vs prot. n 95/2022 mf del 15/12/2022 (pervenuta in data 16/12/2022) avente per oggetto "Determina Regionale n. DPD023/470/22 del 13/12/2022 - sospensione attività venatoria", nella quale l'Ambito chiede una riduzione della zona interessata alla sospensione dell'attività venatoria, ritenendo adeguata una interdizione alla caccia della sola zona inclusa nel segno in giallo della documentazione cartografica allegata alla nota medesima (allegato D);

CONSIDERATO Che la richiesta avanzata dall'ATC non può trovare accoglimento in quanto dall'esame della cartografia allegato I alcune parti del tracciato della gara podistica risultano essere contigue alle aree nelle quali l'Ambito propone sia svolta la caccia e altri tratti del tracciato risultano totalmente al di fuori delle aree precluse alla caccia;

TENUTO PRESENTE che nelle Zone di caccia interdette alla caccia dalla DPD023/470/22 si svolge la caccia al cinghiale con l'uso di armi a canna rigata a gittata fino a 4,5 km e sono altresì luogo di svolgimento anche della caccia alla piccola selvaggina per la quale vengono impiegate invece armi con una gittata massima di 400 mt;

RITENUTO di modificare quanto previsto dalla DPD023/470/22 differenziando le aree interdette alla caccia sulla base della gittata delle armi usate per la caccia alla piccola selvaggina e quelle impiegate per la caccia al cinghiale a canna rigata;

VISTA la Legge Regionale 14 settembre 1999, n. 77 (*norme in materia di organizzazione e rapporti di lavoro della Regione Abruzzo*) ed, in particolare, l'art. 5, comma 2, lettera a), che prevede l'adozione da parte dei Dirigenti dei Servizi degli atti e dei provvedimenti amministrativi compresi quelli che impegnano l'amministrazione verso l'esterno;

a termini delle vigenti norme legislative e regolamentari,

DETERMINA

per le motivazioni di cui in premessa e che qui si intendono per integralmente riportate e trascritte,

1. **DI MODIFICARE** il punto 1) della Determinazione DPD023/470/22 come segue:
 - "1. Al fine di consentire lo svolgimento in sicurezza della 13^a edizione della manifestazione Festival dei Due Parchi - "6^a Corsa e Camminata della Speranza" nella giornata del **18 dicembre 2022 a partire dalle ore 8.00 fino alle ore 13,30:**
 - a. **E' SOSPESO** lo svolgimento di qualunque attività venatoria e di controllo **nell'area tracciata in blu dell'allegato cartografico** parte integrante e sostanziale della presente determinazione;
 - b. **E' SOSPESO** lo svolgimento dell'attività venatoria e di controllo con armi a canna rigata **nell'area tracciata in rosso dell'allegato cartografico** parte integrante e sostanziale della presente determinazione;

2. **DI PRECISARE** che la Regione Abruzzo declina ogni responsabilità per danni a persone o cose che dovessero verificarsi durante lo svolgimento delle attività connesse alla manifestazione organizzata in totale responsabilità della S.A.S. “*Antropo Service*” di Ascoli Piceno;
3. **DI PROVVEDERE** a comunicare i contenuti del presente atto alla richiedente S.A.S. “*Antropo Service*”, con il contestuale invito a voler provvedere all’apposizione di apposita segnalazione temporanea indicante la sospensione della caccia nelle modalità indicata al punto 1);
4. **DI PROVVEDERE** altresì a comunicare i contenuti della presente Determinazione agli organi competenti in materia di gestione e vigilanza venatoria tra cui l’ATC Salinello, la Polizia Provinciale di Teramo e i Carabinieri Forestali di Teramo;
5. **DI FARE OBBLIGO** all’ATC di divulgare la sospensione delle attività venatorie, come disposte nel precedente punto 1 della presente determinazione, a tutti i cacciatori iscritti o ammessi all’ATC e alle squadre assegnatarie delle Zone di Caccia incluse nell’aree interdette;
6. **DI PROVVEDERE** a pubblicare l’avviso di sospensione di cui al punto 1) nell’apposita pagina dedicata alle notizie riguardanti l’attività venatoria sul sito Web regionale al link: <https://www.regione.abruzzo.it/caccia>;

Allegati:

ALLEGATO CARTOGRAFICO

L’Estensore

Dott. Luigi Logiudice

f.to elettronicamente

Il Responsabile dell’Ufficio

Dott. Luigi Logiudice

f.to elettronicamente

La Dirigente del Servizio

Dott.ssa Antonella GABINI

f.to digitalmente

SI INFORMA CHE

Contro il presente provvedimento potrà essere presentato ricorso al T.A.R. entro 60 giorni dalla data di comunicazione dello stesso, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, entro 120 giorni dalla suddetta data di comunicazione. Per gli atti di cui non sia richiesta la comunicazione individuale, i termini, ai fini della notificazione del ricorso, decorrono dal giorno in cui sia scaduto il termine della loro pubblicazione.
